

ELIMINAZIONE SALDO IRAP 2019 E 1° ACCONTO 2020

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



Il decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) all'art. 24 dispone l'esclusione dal versamento del saldo Irap 2019 e la cancellazione della prima rata di acconto 2020 per tutte le imprese con un fatturato 2019 non superiore a 250 milioni di euro.

Ci sono tuttavia alcune insidie da considerare ai fini dell'applicazione del beneficio in quanto il comma 3 prevede che il taglio dell'Irap si applica nel rispetto dei limiti contenuti nella comunicazione UE del 19 marzo 2020.

Al paragrafo 3.1, punto 22 vengono individuate 5 condizioni per le quali l'agevolazione può risultare compatibile con mercato interno UE.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 19 marzo 2020

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)

3. MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

22. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell'agricoltura primaria e della pesca e dell'acquacoltura sono stabilite al punto 23):

- a. l'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- c. l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (15)) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;
- d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (16);
- e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (17) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate

COSA SI INTENDE PER STATO DI DIFFICOLTÀ E A CHI SI RIFERISCE

Le agevolazioni in esame non possono essere concesse a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019.

Si parla di impresa in difficoltà al manifestarsi di una delle seguenti situazioni:

1. "nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

2. nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.
3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione".

Bitonto, 23 giugno 2020

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it